

Signori

Il Senato del Regno ha testè adottato il progetto di legge sul Accantonamento dell'esercito stato votato nell'ultima sessione legislativa dalla Camera dei Deputati. Abbiamo pertanto l'onore di presentarlo a questa Camera non senza farle conoscere succintamente i motivi, sia di alcune variazioni introdotte dal Senato, che però non immutano i principj onde il progetto era informato, sia di alcune altre di lixe momento, che il Governo valendosi dell'opportunità, pensò dovesse ancora migliorarlo.

Esse riguardano principalmente le esclusioni dal servizio militare e le dispense, gli Annuamenti Volontarij, la durata della ferma di alcune Categorie di militari, ed alcune redazioni che parvero suscettive di maggior esattezza e di miglior forma.

I Esclusioni Due variazioni furono introdotte al progetto precedente rispetto alle esclusioni. In primo luogo esso escludere di diritto dalla rubrica gli uomini condannati da Tribunali Esteri a pene corrispondenti a quelle contemplate all' art. 2.º per reati ivi indicati, eccettuati i reati politici, e derogava così, onde provvedere all'onore dell' Esercito, a quel principio di diritto pubblico che nega efficacia nei Regj Stati alle Sentenze Criminali dei Tribunali Esteri.

Forse al Senato, ed in questo parere consenti di buon grado il Governo che senza scrivere nelle nostre leggi una deroga a quell' importante principio, si conseguirebbe l'intento desiderato quando si stabilisse soltanto (art. 2.º penultimo alinea) che il Ministro della Guerra avesse facoltà di escludere dall' Esercito le mentovate persone. Quindi avverrà che alle Sentenze pronunziate all' Estero, non rimanga che un' efficacia indiretta, soprattutto

Ad essa pertanto fu riservato il
diritto di Determinare il numero delle
Dispense da accordarsi. Questi principj
furono altresì accolti e pienamente
approvati dal Senato del Regno
cosicchè ci è ben grato d'annunciare
alla Camera non esistere su questo
delicato argomento alcun dissenso
fra i varj rami della potestà legislativa.

Il Senato del Regno Deliberò inoltre
col consenso e concorso anche del Governo
che il numero delle Dispense da accordarsi
agli alunni del Clero Cattolico
fosse determinato stabilmente in questa
medesima legge, anzichè per Decreto
Reale siccome era proposto nel
precedente progetto.

La qual disposizione oltre che riesce
a confermare ricomunemente
l'inducato principio recandolo ad
immediata applicazione, stabilisce
anche una norma durevole che
perciò meglio soddisfa ai varj interessi.
Non si può negare inoltre esser molto
utile e conveniente l'intervento dell'

subordinata all' apprensamento del nazionale Governo.

Coll' altra variazione si tosse dalle disposizioni transitorie, e si trasportò di nuovo nel Titolo 1.^{mo} (Art. 3.^o) Dove ha infatti sede più appropriata, l' esclusione degli esecutori di giustizia, dei loro assistenti, e dei figliuoli di quelli e di questi.

Ma per evitare l' apparenza di privilegio delle dette persone ai veri colpevoli furono essi contenuti in articolo separato, ed esclusi con tal diversità d' espressioni che manifesta abbastanza la mente del legislatore.

II. Dispense. La Camera dei Deputati aveva nel precedente progetto ammesso il principio della dispensa dei Chierici, purchè cirioscritta entro giusti confini, onde non riesca di aggravio abusivo agli altri inscritti, aggravio che l' Autorità Civile ha dovere e dritto di conoscere ed impedire.

autorità legislativa in cosa di tanto momento, sia rispetto agli interessi cattolici che sono quelli della religione professata dalla massima parte della nazione, sia rispetto al numero delle dispense che occorrono per gli alunni suddetti.

74
Fresa pertanto norma delle dispense da accordarsi, la popolazione delle varie Diocesi, fu, cogli art. 3.º e 4.º dell'art.º 98, accordata la dispensa ad un alunno per ogni 20^m abitanti di ciascuna Diocesi, la qual proporzione è uguale all'incirca alla media delle dispense invocate nelle ultime levi, e inferiore di molto a quella delle dispense accordate nelle levi anteriori.

Credere il Governo essere sufficiente la dispensa di un alunno per ogni 20^m abitanti, mala discussione che ebbe luogo in Senato, e la considerazione che una parte soltanto delle dispense viene effettivamente in diminuzione della leva lo consigliano a raccomandare

alla Camera l'acettazione della
disposizione proposta.

Rispetto ai culti cattolici
tollerati nello stato la norma sovra-
indicata del numero della popolazione
sarebbe inapplicabile per ragioni che
la Camera appressera facilmente, e
fu conservata per essi la disposizione
che affidava alla potestà esecutiva la
cura di fissare ogni anno il numero
dei dispensati per via di un Decreto
Reale emanato però non più sulla
proposta del Guardasigilli ma su
quella del Ministro dell'Interno,
nelle cui attribuzioni si comprende
quanto si riferisce all'amministrazione
di quei culti.

Finalmente il Senato del Regno
ha pur confermata la soppressione già
votata dalla Camera dei Deputati
della dispensa per l'addetto accordata
alle Corporazioni dedicate all'insegna-
mento. Introdusse però d'accordo anche
incio col Governo una disposizione
transitoria (Art. 187.) in favore di

quei giovani, evidentemente pochissimi,
che circa il 1850 ed all'età di 16.
anni si iscrissero a taluna di dette
Corporazioni, affidate alle disposizioni
allora vigenti, le quali il Governo
non aveva ancora annunciato di
voter modificare, siccome fece col
progetto di questa Legge medesima
presentato li 3. febbrajo 1851. al
Senato del Regno.

In questo modo adunque sarebbe
nel presente progetto ordinata la
gravi e delicata materia delle
dispenze secondo i principj più
convenienti ai diritti dell'autorità
Civile, al bene politico del paese, alla
giustizia, e oiano dire, anche al
mantenimento della Religione, principj
che furono principalmente promossi
dalla Camera precedente, ed di cui
confidiamo che la Camera attuale
approverà nelle proposte disposizioni
l'attuazione definitiva.

3.

III

Arruolamento Volontario.

Art. 150. e Seguito.

Alcune leggere variazioni si sono introdotte nel Titolo III.

Dell'arruolamento Volontario.

I Capitani operaj, i Musici, e Fucilieri potranno pertanto essere ammessi all'arruolamento Volontario anche oltrepassata l'età di anni 26. Fu soppresso, siccome presso a poco superfluo e noioso a quell'uniformità che soprattutto si desidera nelle leggi, l'Art. 151. e fu riprodotto l'art. 15b., che per mero sbagli di stampa era stato ommesso nel precedente Progetto.

IV.

Durata della ferma

Similmente alcune poche variazioni furono introdotte rispetto alla durata della ferma (Tit. 10.). La ferma d'ordinanza fu estesa agli armajuoli, ai Musici ed agli uomini della Compagnia Archettieri, siccome quelli nei quali non occorre certo istituire classi di servizio in Congedo.

illimitato (art. 158.) fu esteso l'obbligo
di rinnovare la ferma loro agli
armajuoli che dopo aver imparato
l'arte loro sono assegnati ad un
Corpo (Art. 161) e fu dedotto dal
servizio utile pel compimento della
ferma, il tempo scorso a titolo di
punizione in un corpo disciplinare
(Art. 162.) ciò richiedendo la giustizia,
perchè non si può considerare come
buon servizio quello prestato allo
stato in tal condizione. La redazione
dell'art. 165. fu rettificata in guisa
che siccome appunto era l'intenzione
del Governo nel proporre ed emanare
nell'adottarlo, intenzione chiaramente
espressa nelle loro relazioni, cinque
Classi della 2.^a Categoria del Contingente
fussero sempre ed in ogni
caso disponibili. Nello stesso articolo
fu inoltre aggiunto un'alinnea
in virtù del quale i soldati di detta
Categoria siano ancora ammessi
al servizio armato abbiano ottenuto
l'età di 26. anni purchè ne

facciano domanda entro un anno
dopo averne ottenuto il Congedo
assoluto; finalmente nelle disposizioni
transitorie ed all'art. 186, fu
aggiunta all'espressione di
provvisoriamente quella di odultamente
in Congedo illimitato, onde rendere
la disposizione stessa applicabile anche
a quegli uomini del Battaglione Real-
Mare, che senza essere iscritti alla
Categ.^a Provinciali che in quel Corpo
non esiste, furono però appunto
mandati in Congedo illimitato
negli ultimi anni, onde prepararsi
l'organizzazione.

V. Miglioramenti di redazione

Comprendiamo in questa Categoria
le variazioni che senza alterare la
mente della Legge valgono a renderla
esplicita e certa in alcuni luoghi
dov'era incomplicitamente od imper-
fettamente espressa o dubbiosa.

Ommettendo perciò alcune minute
correzioni notiamo le seguenti:

1.° Nel Progetto precedente —

si era prescritto all' art.º 34., di cancellare dalle liste di leva gli inscritti marittimi, lasciando però sussistere l' art.º 10. che prescriveva di dedurli dalle stesse liste: quest' ultima disposizione siccome naturalmente superflua ed incongrua fu cancellata e modificata la redazione dell' art.º 34., che a quella si riferiva.

2.º Coll' espressione cancellati, di cui al n.º 2. dell' art.º 29., si sono più compiutamente enumerati i casi contemplati all' art.º 61.

3.º Secondo che la mente stessa della legge suggeriva ma non prescriveva esplicitamente, furono da una parte assegnati alla 1.ª Categoria del contingente indipendentemente dal loro numero d' estrazione (art.º 70) anche e prima d' ogni altro quei giovani che si rendessero colpevoli dei reati contemplati agli articoli 172., e 173., e dall' altra (art.º 71) furono conservati nella 2.ª Categoria quei giovani

che avrebbero dovuto farne parte per ragione del numero d'istruzione, che però fossero rimandati come Capilista alla loro Pentura ed in questa fossero designati. In questo caso, Dio, non perderebbero tuttavia il dritto di essere assegnati alla 2.^a Categoria che loro spettava dapprima.

4.^o La redazione dell'art.^o 86. benchè notabilmente migliorata è però al tutto consona all'articolo già rotato nel progetto precedente, salvo che il n.^o 2. di questo riunito col n.^o 5. (divenuto ora n.^o 4.) esprime più esattamente il concetto della legge.

5.^o Al n.^o 2. dell'art.^o 91 fu omessa la menzione della madre, siccome quella cui non sarebbe applicabile il disposto di quell'articolo.

6.^o Finalmente (art.^o 149) si sono applicate alle surrogazioni per scambio di Categoria anche le prescrizioni degli Art.ⁱ 139. e 149. ed sono estese nell'art.^o 163. agli individui

contemplati negli articoli 172. e 173.
le disposizioni ivi contenute.

Signori

Sono tre anni trascorsi dacchè il presente progetto fu presentato la prima volta al Parlamento dopo essere stato diligentemente preparato dal ministero e dal Congresso Consultivo della Guerra col concorso ancora d'uomini chiari nel paese per dottrina e per esperienza. Ne però ci può imputare il lungo tempo impiegato nel suo esame, comechè i gravi interessi politici ed anche sociali a cui il progetto si riferisce richiedessero appunto quest'ampia copia di accurate ricerche di profondi studj e di illuminate discussioni che con tutta soddisfazione del Governo si produssero in questa occasione, e che infatti recarono alla Legge molti, ed assai riguardevoli miglioramenti. Conchiè abbiamo fiducia che se essa non ha raggiunto ancora la perfezione, sia però ormai recata a quel grado di

bontà che ora ed in siffatta materia
si può ragionevolmente desiderare
e sperare.

Il Parlamento ha già rotto
parecchie leggi organiche sulla
milizia le leggi cioè sull'arruola-
mento, sullo stato degli ufficiali
e sulle pensioni, che tutte riuniscono
di gran beneficio all' Esercito. Questa
sul Militamento era la più grave
e più difficile, ed è naturale che fosse
condotta a termine dopo le altre, com'è
a compiere la serie non manca ormai
più che la riforma del Codice Penale
Militare la quale mi affido di poter
presentare fra non molto tempo alle
deliberazioni del Parlamento.

Intanto, se la Camera approverà col
suo voto il presente progetto, potremo
dire essersi recata ben presso al suo
compimento l'organizzazione mil.
dello Stato in guisa che risca ad efficace
difesa della nostra indipendenza esterna, e
consentanea ad un tempo all'indole delle
nostre istituzioni interne.

N.º 96.

Progetto di legge
Dattato dal Senato del Regno
e presentato alla Camera dei Deputati
nella Commissione della Guerra
nella tornata del 14 febbrajo 1854.

Preclitamento dell'Espresso.

Signori

La Commissione nominata dai vostri Uffici per l'esame del progetto di Legge stato testè presentato dal Ministero della Guerra sul reclutamento dell'esercito ha creduto di uniformarsi non che alle consuetudini della Camera, anche all'istituzione della medesima espressa, quando ne occorresse l'urgenza, astenendosi dal sindacare i fondamentali principi. Che anzi taluno dei vostri Commissari il quale avrebbe in altre epoche promosso l'adozione di finzioni sì diversi, riconoscendo come ormai la discussione a questo riguardo debba considerarsi come esaurita, rinunziò di buon grado al pensiero di rinnovarla.

Per le stesse ragioni la Commissione si astenne dal discutere tutti gli svariatissimi particolari della Legge che altra volta già furono ampiamente esposti e discussi circoscrivendosi all'esame di quelle variazioni che il nuovo progetto reca al progetto adottato dalla Camera precedente nell'ultima sessione legislativa.

Da questo esame risultò che la maggior parte delle dette variazioni o non mutano sostanzialmente le disposizioni del progetto primitivo, ed il loro

pratico risultato (quali sono le distinzioni concernenti i condannati dai Crimini esteri, ed i soldati di giustizia) e quell'altre modificazioni di redazione che sono particolarmente indicate dal Ministro della Guerra nella sua relazione, o vi aggiungono alcune minute distinzioni che ne sono necessario ad alcune naturali combinate. Di quest'ultima specie appartengono le distinzioni dell'art. 150 rispetto ai Carabinieri, ai Musicanti e Vivandieri, e quelle degli art. 158 e 161 rispetto agli armajuoli, ai Moschettieri ed ai Musicanti, e finalmente l'art. 157 già stato approvato nel progetto precedente da quella Commissione, ed ommesso quindi nella discussione per effetto di sbaglio o errore nella stampa della relazione.

Di qualche momento parve alla Commissione l'aggiunta introdotta nell'art. 162 (per cui viene dedotto dal servizio il tempo scorso a titolo di permesso in un Corso Disciplinare) dove tuttora conformi all'equità che questa maniera di servizio, la quale anziché di vantaggio, riesce di vero aggravio al Paese non audasse in isconto del debito contratto dal Militare nel suo arruolamento.

Similmente la nostra Commissione pensò potersi ammettere senza

difficoltà le Distinzioni aggiunte all'art. 165
in favore dei soldati della 3^a categoria del con-
tingente che dopo terminata la ferma
desiderano di assumere il nuovo servizio,
e le variazioni introdotte all'art. 166 onde
renderlo applicabile ai soldati del Batt^o
No. 1141 che sono attualmente in congedo
illimitato.

Degne di maggior considerazione sono
le modificazioni introdotte al progetto
permettendo rispetto alle Dispense degli alu-
ni del clero cattolico. Nel detto progetto il
numero degli alunni da dispensarsi
doveva esser fissato in ciascun anno dal
Governo del Re. con Decreto Reale; col
progetto presente invece questo numero è
fissato stabilmente dalla legge nella
proporzione di un alunno per ogni
200 abitanti in ciascuna Diocesi.

La nostra Commissione non ha certamente
non spintosi al principio che
questa importante materia sia definiti-
vamente regolata dalla potestà legisla-
tiva, ed in questa parte aderisce pie-
namente, e di buon grado alla nuova
proposta.

Quanto poi alla proposizione che
s'è venuta a stabilire e che sarebbe
all'incirca equivalente alla media
delle Dispense accordate nelle ultime
leve, la nostra Commissione ha consi-
derato che forse in talune Diocesi

epa eccedere i bisogni scati delle popolazioni, e che ad ogni modo questi bisogni non sono esattamente proporzionati al numero delle popolazioni stesse, ma bensì anche determinati dal loro maggiore o minore concentramento, dalla facilità delle comunicazioni, e da altre condizioni topografiche che sarebbe superfluo il ricercare.

Ma d'altra parte la Commissione ha pure considerato che la proporzione proposta costituisce un maximum per ciascuna Diocesi e per ciascuna terra che non si potrà mai oltrepassare e che talvolta non sarà raggiunto, dinnanzi a quello delle Diocesi di rado o non mai giungerà a quello rigorosamente consentito dalla legge - che con questo maximum si assicura il Ministero ecclesiastico anche nelle Diocesi che si trovano nel rispetto topografico o sociale in più difficili condizioni - che l'adozione di altre e più complicate norme darebbe luogo a gravi difficoltà ed inconvenienti, mentre invece le minute differenze che possono risultare dall'applicazione di una norma unica alle varie Diocesi, trovano nel natural corso delle cose adeguato compenso.

Per queste considerazioni e nell'intento anche di risolvere prontamente

coerentemente al voto emanato da
tutti gli uffici.

Comitato

Nel seno della Commissione si
ebbe occasione di esaminare ancora
la questione concernente l'istitu-
zione dei Comissari di Terra (Art. 19)
e già rammentò opportunamente
di nuovo come non s'intenda
col 1° art. che il Governo abbia
a nominare in ogni Provincia un
funzionario affatto esclusivo
incaricato delle operazioni
della Terra, potendo in alcune

e definitivamente questo delicato quesito
e si raccomanda dal canto suo alle commi-
sariate intenzioni che suggeriscono la
disposizione in discorso, la vostra Com-
missione ha determinato di proporre
l'adozione?

Similmente la vostra Commissione crede
si debba accogliere senza difficoltà l'art. 18°
che conserva il beneficio della dispensa a
quei giovani che entrati nelle corporazio-
ni religiose destinate all'educazione del
popolo prima del 1° Marzo 1851 siano
in avvenire chiamati alla leva. Non
possono essere infatti che pochissimi
i giovani ammessi prima del 1851 nelle
dette corporazioni che nel 1851 (epoca
in cui sarà fatta in vigore la legge)
non siano ancora stati chiamati alla
leva e non possono recare per conseguenza
che una leggera diminuzione nel con-
tingente dell'anno prossimo, o tutt'al-
più dell'anno successivo.

Daluno dei vostri Comissari avreb-
be desiderato si raccomandasse al Governo
di adoperare nell'Ufficio dei Comissari
di Terra quegli Ufficiali che già per
l'addietto ne erano rivestiti. Consideran-
do che si tratta dell'applicazione
di una legge nuova e che anche per
altre considerazioni si richiede in questi
funzionari una certa energia d'intel-
ligenza e d'azione, la Commissione

Di dette provincie tali attribuzioni affi-
carfi ad uno degli esistenti impieghi
d'Intendenza, e che in quelle
provincie dove occorra un funzionario
apposito, non solo non ne siano
esclusi i militari ausiliari, ma siano
anzi preferiti, mediante il concetto
che la legge prescrive tra il
Ministro dell'Interno e quello
della Guerra. — La qual cosa
concilia ad un tempo il vantaggio
dell'erario ed i riguardi che man-
tengono antichi militari, e corrisponde
anche al buon andamento del
servizio, comechè tali uffiziali
siano meglio atti a concorrere
allo scopo di questa legge.

crede doversi circoscrivere a raccomandare
al Governo di adoperare di preferenza
in tal impiego uffiziali di età matura
bensì, ma ancor rigorosa, cosicché
si concilino ad un tempo i vantaggi
dell'erario, l'andamento del servizio, ed
i riguardi che meritano antichi
militari.

Nessun'altra osservazione degna di
nota sollevò il progetto in seno della
nostra Commissione. Che se anche in
alcune parti esso sembrasse a taluno
suscettare di qualche miglioramento,
sembra tuttavia miglior consiglio diffe-
rirlo ad altra opportunità, premendo
ora soprattutto che la legge sia attuata.
Infatti sono ormai cinque classi di
leva che prestano servizio senza che
la loro sorte sia regolata con
certezza.

La quasi condizione di cose — quanti
sia grave ed irragionevole non è chi
non da. Aggiungerò questa considera-
zione anche più importante, che finché
il reclutamento dell'Esercito non sia
definitivamente regolato, non si potrà
neppure bene stabilmente organizzare l'
esercito stesso. Dacché, siccome è noto,
i principi fondamentali di tale orga-
nizzazione sono determinati a punto
dalle disposizioni di questa legge. Da
questa infatti si deduce, benché

in disottamento la forza e la composizione
dei corpi, ed anche le provvidenze amministrative
necessarie per tenerli a debita
reclutata ai vari esecuti possibili. Non
isfuggia pertanto alla camera quanto
sarebbe permesso il differire più oltre
e soprattutto nelle circostanze in
cui versa l'Europa a dare all'esercito,
ed all'Amministrazione. N^{re} un aspetto
regolare e definitivo; ed è perciò che
in nome della vostra Commissione ho
l'onore di proporvi l'adozione pura
e semplice del progetto presentato dal
Governo

Adelphi

N. 3. A

Relazione della Commissione composta
dei Deputati Quagliari, Petitti, Boyl, Turando,
Corio, Sornici, Cavalli sopra il progetto di legge
presentato dal Ministro della Guerra nella
Seduta del 14. febbrajo 1896.

Accettazione dell'uscito

Senato del 8. Marzo 1896.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 3. febbrajo 1854

OGGETTO

Reclutamento dell' Esercito

Titolo Primo

Disposizioni Generali

Art. 1^o

L' Esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della
sua militare, o che si arruolano volontariamente.

Alla leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo
le disposizioni di questa legge.

Un regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà
le norme da seguirsi nell' esecuzione.

Qualunque legge o regolamento anteriore sul recluta-
mento dell' Esercito è abrogato.

Art. 2^o

Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo
far parte dell' Esercito:

I condannati ai lavori forzati;

I condannati alla pena della reclusione o della relegazione
come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del codice
penale: al titolo 2^o; al titolo 3^o; capo 1^o, sezione 8^a, e capo 2^o.

sezione 1^a, al titolo 4^o, al titolo 7^o art. 438, 438 e 439, al
titolo 8, art. 441, 442, 443 e 444; al titolo 9, art. 530 e 531; al
titolo 10. capo 2^o.

I condannati da' Tribunali esteri a pene corrispondenti, e
per gli stessi reati, possono egualmente essere esclusi da far
parte dell'Esercito per decisione del Ministro di Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione.

Art. 3^o

Non sono ammessi a far parte dell'Esercito gli Esecutori di giustizia
ni i loro ajutanti, ne i figli di alcuno Esecutore di giustizia o
di lui ajutante.

Titolo Secondo della leva

Capo 1.

Delle persone soggette alla leva
e delle operazioni per cui è mandata ad effetto

Sezione I.

Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui
è determinato e ripartito il contingente di ciascuna classe

Art. 4^o

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nasce
e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal
1^o primo all'ultimo giorno d'uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui
compiono il vicesimo primo dell'età loro. Possono esservi
chiamati anche prima, quando ne lo esigano contingenti
straordinari.

Art. 5^o

I cittadini dell'Isola di Capraja sono soggetti soltanto alla leva di mare.

Art. 6°

Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 4° può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non già risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7°

Il cittadino soggetto alla leva non può conseguire passaporto per l'estero se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'art. 1°

Art. 8°

Il contingente d'uomini che ciascuna leva debbe somministrare per mantenere a numero l'esercito ed il corpo Real Navale, è per ciascun anno determinato con legge.

Art. 9°

Il ripartimento fra le provincie del contingente determinato dalla legge, è fatto per Decreto Reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

Art. 10°

Il contingente assegnato a ciascuna provincia è dall'Intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione d'ogni mandamento. Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 11°

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

Sezione II.

Delle persone incaricate delle operazioni della leva.

Art. 12°

Il Ministro della guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, nelle provincie, affidata agli Intendenti.

Art. 13.

Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza dei Tribunali civili in conformità del seguente art. 14, sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva.

Art. 14.

Spetta ai Tribunali civili:

- 1.^o Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazione di pena.
- 2.^o Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio ed età.
- 3.^o Pronunciare su contesi diritti civili o di famiglia.

Art. 15.

In ogni provincia un Commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell'Intendente le varie incombenze relative alla leva.

Il Commissario di leva è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, previo concerto col Ministro della guerra.

Art. 16.

Il Consiglio di leva è presieduto dall'Intendente della provincia o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due Consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due uffiziali dell'Esercito, superiori o capitani, delegati dal Ministro della guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due Consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il Commissario di leva ed un uffiziale dei Carabinieri Reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico.

Art. 17.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il Presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei Consiglieri, ed il meno anziano degli uffiziali presenti.

Art. 18.

I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono proporsi al Ministro della Guerra nei quindici giorni susseguenti alla decisione del Consiglio, secondo le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 14.

Il Ministro, sentito il parere d'una Commissione composta di un ufficiale generale, e due uffiziali superiori, e di due Consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preannunziati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Sezione III. Della formazione delle liste di leva

Art. 19.

Il primo di febbrajo di ciascun anno i Sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi iscrivere sulla lista di leva del Comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione.

Art. 20.

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

1° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel Comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detentati o figli di un espatriato, o di un militare in attività di servizio o servizio di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel Comune;

2° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questa la madre, abbia domicilio nel Comune, se da essi non si giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;

3° I giovani ammogliati domiciliati nel Comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

4° I giovani nati e domiciliati nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° I giovani residenti nel Comune, che non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino

di loro iscrizione in altro Comune.

6° I giovani nati in un Comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel Comune.

8° Gli esposti dimoranti nel Comune, ed i ricoverati negli ospizj che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva, il Comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21.

I giovani domiciliati nel Comune, l'epoca della cui nascita non potrà accertarsi con documenti autentici e sieno reputati per opinione pubblica di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere iscritti nelle liste. Così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizio-
ne, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.

Art. 22.

La lista di leva è compilata per cura del Sindaco entro lo stesso mese di febbrajo sulle dichiarazioni di cui nell'art. 19, e sulle indicazioni da farsi nei registri dello Stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del succeduto mese di febbrajo, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del Sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23.

Nel corso dello stesso mese di febbrajo, il Sindaco dee registrare tutte le opposizioni, le dichiarazioni, ed i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni, o per errori quali che sieno.

Art. 24.

Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed ocuorendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o iscritti indebitamente, e tenendo conto delle opposizioni, dichiarazioni e richiami di cui nel precedente art. 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che sieno necessarie.

Art. 25.

Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal Sindaco e dai Consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'Intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26.

Gli iscritti menzionati nell'art. 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della prescritta.

Art. 27.

Il Sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'Intendente sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28.

Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

- 1° Gli ommessi, inquisiti d'effersi sottratti all'iscrizione ed assolti dai Tribunali ordinari;
- 2° Gli ommessi in leve anteriori di cui all'art. 31, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;
- 3° Gli iscritti della leva precedente di cui all'art. 43.

Art. 29.

Si debbono aggiungere ugualmente, e porre in capo di lista gli iscritti di leve anteriori, che a ragione di età, o del loro numero d'estrazione, avrebbero dovuto far parte del contingente, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

- 1° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'art. 44;
- 2° Cancellati, dispensati o riformati in leve anteriori e risono- sienti in seguito nel caso preveduto dall'art. 62;
- 3° Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi;
- 4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva od in visita all'estero;

5.° Iscritti di leva anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli art. 60, 63, 79, 100.

6.° Omnesse di leva anteriori che a tenore dell'art. 168 sono considerati coi d'essersi sottratti alla leva, non che gli omnesse colpevoli del reato definito all'art. 169.

Sezione IV.

Della chiamata alla leva e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria

Art. 30.

L'Intendente provvede affinché il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli iscritti, e sia la riunione del contingente per l'assunto.

E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Art. 31.

Per cura del Sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva.

Art. 32.

L'Intendente fa pubblicare in tutti i Comuni della provincia l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva.

Sezione V.

Della verifica definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degli iscritti

Art. 33.

Il Commissario di leva procede nel capo luogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto di cui all'art. 32, ed in pubblica adunanza alla verifica delle liste di leva ed all'estrazione.

L
L'ufficiale, od in mancanza, un maresciallo d'alloggio dei Carabinieri Reali assiste il Commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i Sindaci del mandamento coi rispettivi Segretari di Communità, gli iscritti od i loro rappresentanti.

Art. 34.

Il Commissario di leva aggiunge sulle liste d'ogni Comune le iscrizioni che i Sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insufficienti.

Cancella inoltre gli iscritti marittimi che all'epoca della chiamata della leva risultano:

1.º Addetti alla navigazione, e dall'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale.

2.º Addetti alle arti di carpentiere ed calafato, e dall'età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, di militari che mercantili.

Art. 35.

Si quindi leggere ad alta voce le liste così certificate, ed invita pubblicamente gli abitanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione, e sulle operazioni dei Sindaci e degli iscritti od aventi causa stabilisce a tenore della presente legge.


Le liste così verificate, sono tosto sottoscritte dal Commissario di leva e dai Sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti omissi.

Art. 36.

Il Commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento, e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 37.

I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'articolo 29, nell'ordine stabilito dall'art. 14 e sono perciò esclusi dall'estrazione.



Art. 38.

Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva e sono espressi in cifra sopra ^{schede} uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal Commisario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale d'esse.

Art. 39.

Nei mandamenti composti di più Comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gli iscritti di ciascun Comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre, o dal Sindaco.

Art. 40.

Il numero estratto è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte le lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto estrattente.

Il prenome, ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 41.

Durante l'estrazione, il Commisario di leva si accerta della identità degli estrattenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

Art. 42.

L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero di iscritti si renderebbe impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purché al termine di ciascuna d'esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43.

Nel caso che il numero delle schede rimpiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura loro.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla lista.

Art. 44.

Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in lege anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 45.

Il Commissario di leva legge per intero a chiara voce la lista d'estrazione.

Art. 46.

Terminata l'estrazione, il Commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli iscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perche collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

Gli iscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia per se, verbalmente, ossia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credano di avere a riforma, esenzione o dispensa.

Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei Sindaci degli iscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.

Art. 47.

Il Commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possono, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'estrazione della presente legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli iscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 48.

I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente art. 47, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 49.

Scorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o materialmente procurate, il Commissario di leva ne fa risultare sulla lista di

estrazione, affinché il Consiglio vi proceda in conformità della legge.

Art. 50.

Il Commissario di leva dichiara inabili al servizio gli iscritti di statura inferiore a quella prevista dall'art. 78 e manda gli iscritti della statura accennata nell'art. 81 al Consiglio di leva, il quale pronuncerà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora in ragione del loro numero dovessero far parte del contingente.

Art. 51.

Le decisioni del Commissario di leva alle quali ricusasse di aderire l'Uff. fiscale dei Carabinieri Reali spettante all'operazione, ed il Sindaco del Comune a cui appartiene l'iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese fino a conferma del Consiglio di Leva.

Art. 52.

Immediatamente dopo l'esame degli iscritti di un mandamento, il Commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto, e la sottodivide equamente ai Sindaci dello stesso mandamento.

Art. 53.

Gli iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio qualora abbiano reclami a proporre intorno alle equità operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incombe, sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, differenza o riforma.

Sezione VI.

Dell'esame definitivo e della designazione.

Art. 54.

Le amministrazioni delle città capi-luogo di provincia provvedono appositamente locale colle suppellettili ed arredi relativi per la riunione dei Consigli di leva.

Art. 55.

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e devono intervenire i Sindaci assistiti dai Segretari comunali, nell'interesse dei loro

amministrati come pure tutti gli iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di richiamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

Soltanto parte domande di esenzione o di dispensa è in facoltà degli iscritti di farsi rappresentare. Il Consiglio di leva considera come presenti coloro che non intercedono o non si fanno rappresentare.

Art. 56.

All'aprirsi della prima seduta del Consiglio, il Commisario di leva presenta la lista d'estrazione di ciascun mandamento, corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Il Consiglio spetta di rivedere, rendere definitivo, modificare od annullare le decisioni del Commisario di leva.

Art. 57.

Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gli iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

Art. 58.

Il Consiglio procede dapprima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

Promuove l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2° e 3°.

Nei casi di riforma procede all'esame personale degli iscritti in presenza del Sindaco, per mezzo dei medici e chirurghi chiamati alla seduta.

I casi di dispensa ed esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal Sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso Comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel Comune medesimo.

Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni complete.

Art. 59.
Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal Consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'iscrizione.

Art. 60.
Gli iscritti designati che per qualsiasi legale motivo, non possono impiegarlo al servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in caso di lista delle leve successive sino a che negli anni successivi il Consiglio di leva abbia deciso esplicitamente di soddisfare all'obbligo della leva, ovvero esplicitamente il termine stabilito per il rinvio d'anno in anno alle venturose leve.

Art. 61.
Sono una più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall'art. 159 la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli art. 172, 173.

Art. 62.
Gli iscritti che siano cancellati dalle liste di leva, riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno più soggetti a designazione se non è che venga posteriormente a risultare esplicitamente la cancellazione, o le riforme, le esenzioni o dispense ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'art. 173.

Art. 63.
Allora quando iscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione, porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di figliarione, si sospenda ogni decisione a loro riguardo fino all'emanazione del giudizio. Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni completate della leva in corso, i richiami sono suppliti con ulteriori designazioni, ed occorrendo, mandati inserire in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del profferto giudizio.

Art. 64.
Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d'urgenza, dal Tribunale della provincia in cui siede il Consiglio di leva, in contraddittorio dell'Intendente della provincia,

salvo rispettivamente l'ammollo, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello. L'interdente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Art. 65.

I recitanti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente com. prestano sul contingente della leva in corso

Art. 66.

Il Consiglio di leva, compiuto l'esame degli iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente.

Art. 67.

La lista di designazione compilata a termini del precedente art. 66 è dal Consiglio presa ad esame in altra seduta, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente non che in ordine a quelli da cui vengono allagate ingiustizie ostenti al loro immediato assento.

Egli rimprovera con nuove designazioni i presunti recitanti e gli iscritti che furono rimandati come incredibili per le operazioni compiute, od alla prima ventura leva.

Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della legge.

Art. 68.

Gli iscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero e i surrogati sono sottoposti all'assento dopo questa seduta.

Art. 69.

Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia diviso in due categorie nelle disposizioni stabilite da apposito Decreto Reale.

La prima comprende gli iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che muniti di congido cittadino, debbono rimanere alle case loro a disposizione del governo.

Art. 70.

Gli iscritti di cui agli art. 172, 173, gli assoldati unici, e gli assoldati, i surrogati ordinari ed i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti nella lista d'estrazione D.

Art. 71.

Tutti i rimanenti iscritti designati per il contingente, sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione D.

Tutti i casi della lista però di cui all'art. 29. n. 1, 3, 4, 5, sono descritti nella prima o nella seconda categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nell'estrazione cui presero parte.

Art. 72.

Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione.

Art. 73.

Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che verrà indicato dal Ministro della Guerra per essere diretti a destinazione.

Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente, sono dichiarati disertori.

Sezione VII Delle operazioni complete

Art. 74.

Il Consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intero contingente, chiude la lista dei designati, e compila l'elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura leva.

Art. 75.

Sulla proposta dei Presidenti dei Consigli, il Ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dell'appello di coloro che risultino in evidenza dello stabilito contingente, siano essi iscritti o siano designati per iscambio di numero o come surrogati.

Art. 76.

Quando in qualche provincia non si sia potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva, l'Intendente ne riferisce

al Ministro della guerra per ottenere una licenza
Art. 77.
Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del
Ministro della guerra, gli Intendenti fanno pubblicare la
dichiarazione di descritto finale, dopo la quale i rimanenti
designabili sulle liste d'estrazione, rimangono sciolti da
ogni ulteriore obbligazione, unvichi la provincia non
abbia potuto somministrare l'istesso contingente che se
fu assegnato secondo l'art. 9, a meno che per legge speciale
sia prescritta una leva straordinaria.

Capo II. Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa

Sezione I. Delle riforme

Art. 78.
Sono riformati gli iscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali
difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di
statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 79.
Gli iscritti designati che risultano di debole costituzione, od affetti da
infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati
all'ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono
persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima
ventura leva, alla quale epoca, risultando tuttavolta inabili,
sono definitivamente riformati.

Art. 80.
Ad accertare la sussistenza o l'immunità di una malattia è in facoltà
del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare.

Art. 81.
Gli iscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e quaran-
taquattro centimetri, ma non si sia raggiunta quella di un
metro e centimetri cinquanta sei, sono rimandati alla prima

ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 82.

1° I iscritti residenti all'estero ed alla distanza di ottresicento chilometri dal capo-luogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'Intendente tra l'epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio possono essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro dritti a riforma innanzi alla Regia Legazione od ai Regi Consolatari vicini.

Art. 83.

2° I iscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio.

Art. 84.

Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 85.

Il Consiglio di leva rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Sezione II. Delle esenzioni

Art. 86.

È esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito per suo appello si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d'età.

2° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute negli art. 1, 2, e 3 dell'art. 83.

3° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito, di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od apolo entrato nel settantesimo anno di età.

4° Primogenito d'orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo non si trovi nelle condizioni indicate all'art. 82.

5° Inscritto in una steppalista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero ^{minore} e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fratello costoro competat' esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui ai art. 1, 2, 3 e 4 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Art. 87.

È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché quest'ultimo:

1° Non risulti nelle condizioni definite nell'art. 112, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma di soldato anziano o di apollato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156.

2° Non sia adetto al corpo Reale Equipaggi nella qualità di marinajo di rinforzo o di supplemento in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'asunto ordinario o per punizione in un corpo disciplinare;

4° Non sia aspentato come renitente o per disposizione penale.

Art. 88.

È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

3° Morte menti'era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4° Morte menti'era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato di suss. - gato ordinario o di assentato per scambio di numero.

Art. 89.

Le esenzioni di cui nei precedenti art^{ti} 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovano nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate benchè per altro titolo a fratelli vivi.

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sieno invocate da iscritti aventi diritto a profitterne: quand' anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi.

Art. 90.

Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva per motivi espressi negli art^{ti} 79 e 81;

2° Gli ommessi e gli aggiunti di cui all'art^{to} 28, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe.

Art. 91.

Non possono conseguire l'esenzione:

1° Gli spurj e coloro a cui si applichi l'art^{to} 172 del codice penale;

2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti quando esistono figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92.

I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 93.

Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri d'epa che sono ciechi d'ambo gli occhii, sordo-muti o cecini;

2° quelli che per mostruosa struttura, o specifici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di macchina;

3° quelli che sono affetti da tali infermita permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendono assolutamente inabili al lavoro proprio.

4° quelli che condannati ai lavori forzati siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni ed anni decorrendo dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

La circostanza definita nel n.º 3 non è presa in considerazione dal Consiglio di leva se fin dal primo esame di cui all'art.º 46 non è esibito al Contiservizio di leva un ordinato di notorietà del Consiglio delegato dal quale la medesima consti.

Art. 94.

Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli asfrenati dichiarati per sentenza definitiva a termini del codice civile, cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

Art. 95.

Il militare iscritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finché rimane in tale categoria ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto, tostochè il fratello sia asfrenato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'art. 87.

Art. 96.

Il sott'ufficiale, caporale o soldato iscritto all'esercito od al corpo Real Navi può in via di grazia, e in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo quando per eventi sopravvenuti in famiglia posteriormente all'iscritto risultano:

1° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro, e maggiore di sedici anni.

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel septantesimo anno d'età.

3° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambo gli occhii.

4° Unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico

circole di unisce o sotto lettera ordinaria.

1° Rimesso d'ogni di padre ed madre minorenni ed indivisi.

Art. 97.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente, i surrogati ed i
suoi eredi, gli sciambi di numero, gli apodati e gli apodati andiani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle
circostanze definite dall'art. 128.

Sezione III. Delle dispense

Art. 98.

Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, rispettivamente
alla proporzione nel presente articolo determinata, gli iscritti che
siano:

1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati ante-
riormente alla estrazione dai vescovi di loro Diocesi.

2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunicazioni religiose
coltivate nello Stato, richiamati, come nel precedente numero, dai
superiori della loro confessione.

Per la dispensa degli alunni contemplati nel N. 1. i vescovi po-
tranno richiamare un numero d'iscritti in proporzione d'un alunno
sopra una popolazione di ventimila abitanti delle rispettive loro
Diocesi.

Quando poi la popolazione della Diocesi o non ascendeva a questo
numero, o sussistendo vi rimanga una frazione eccedente basterà
per richiamare l'alunno un numero anche minore d'abitanti pu-
ché questo oltrepassi la diecimila.

Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel N. 2. il numero verrà
in ciascun anno determinato con Decreto Reale da emanare
sulla proposta del Ministro dell'Interno, e dietro deliberazione del Con-
siglio dei Ministri.

Gli iscritti indicati nei due numeri di quest'articolo ed ammessi
a diploma, saranno numericamente collocati in deduzione del
contingente del rispettivo mandamento, e quando per loro numero
di estrazione siano compresi tra i designati.

Art. 99.

Il individuo di cui al precedente art. 98, qualora designato non conseguisca uno degli ordini maggiori, se alumni di cui al F.º 1, e la esclusiva abilitazione all'esercizio del loro ministero, se aspiranti di cui al F.º 2, gli uni e gli altri prima di aver compiuto l'età di 26 anni, debbono presentarsi per la ferma determinata dall'art. 169 senza però commutare un'altra volta nel contingente.

Fra un mese dal giorno in cui desistono dall'impresa carriera, essi debbono farne espressa dichiarazione al Sindaco del Comune cui per ragione di leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all'Intendente della provincia.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva e soggiacciono al disposto dell'art. 163, ed alle pene comminate dall'art. 164.

Art. 100.

Il iscritti marittimi provvisori designati che essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comparivano al Consiglio di leva d'essere nelle condizioni volute dall'art. 34, sono dispensati provvisoriamente, e rimandati alla scelta per le operazioni complete, e quando sia necessario, da una ad altra leva sino a quella dell'anno in cui compiesse il vigesimoquinto di loro età; dopo il qual termine, non comprovato il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assunto, sono dichiarati recitanti.

Art. 101.

Sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva, e calcolati unitamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento gli iscritti designati a far parte del contingente, i quali precedentemente alla leva della loro classe siano arruolati volontariamente nell'Armato, o nell'armata di mare, o vi trovino in virtù di regio decreto.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge.

Art. 102.

Gli allievi, non uffiziali della Reale Accademia militare, e del Reale Collegio di Marina, gli abitanti della porzione della borgata di St. Pomm, incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono

Art. 112.

Non sono ammessi all'affidamento i capi-santi, i capi-catolaj, i capi-sella, e i visandieri.

Art. 113.

Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono non graduati nei corpi di disciplina.

Art. 114.

Tracci al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti designati che possono essere ammessi alla liberazione.

La liberazione s'ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto d'una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati, abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare.

L'iscritto così liberato, è tuttavia numericamente computato nel contingente del mandamento a cui appartiene.

Art. 115.

La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Decreto Reale in occasione di ogni leva, e deve versarsi dagli iscritti nella cassa della Esosceria provinciale.

Decadono dal beneficio della liberazione gli iscritti che nel termine di trenta giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare al consiglio di leva di aver effettuato il prescritto versamento.

Art. 116.

La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni leva in proporzione del contingente ripartito, secondo l'ordine del numero d'istruzione e le altre norme che verranno date col regolamento di cui all'art. 1°.

Art. 117.

In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani, e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento.

Art. 118.

L'atto pel quale l'affidato assume l'obbligazione accennata negli art. 109, 110, debb' essere fatto innanzi al Consiglio di amministrazione del corpo, ed essere da questo e dal richiedente sottoscritto.

Art. 119.

Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'assunto in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d'anziani hanno effetto per la durata della ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e

quando già fosse ultimata, dal giorno del requisito all'assoldamento.
Al momento di questo ultimo assunto, debbono concorrere a
seconda dei casi le condizioni prescritte dall'art. 109 e dall'art. 110.

Art. 120.

E nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nell'anno a datare
dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di
ritirare ulteriormente in aspettativa, ovvero di conseguire
l'assoluto congedo.

Art. 121.

Al tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli arruolati, lo conseguiscono
tuttavia quelli affidati che all'epoca della dichiarazione della
guerra, hanno già compiuta la loro ferma.

quelli che con l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri
militari.

Gli assoldamenti di volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso
il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conse-
guire l'assoldamento.

Art. 122.

La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di pre-
mio dopo il loro assoldamento, essa non può andar soggetta a questo
intento a che non risultino in uno dei casi enunciati nell'art. 124.

Art. 123.

Il premio è così ripartito:

Sire cento sono computate nel conto della loro mappa.

La rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi
e restituita, e fruita interesse a beneficio dell'assoldato in conformità
della legge del diciotto di Novembre milleottocento cinquanta: di
questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo
le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'art. 12.

Questo credito è dichiarato nell'assunto.

Art. 124.

Gli assoldati arruolati o volontari possono ritirare il credito di cui nel precedente
articolo 123.

- 1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;
- 2° Se vengano giudicati, riformati ed ammessi a
servizio sedentario;
- 3° Se siano promossi ufficiali o guard'armi;

In caso di morte il diritto di ritirare il credito spetta agli eredi.
Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine
fissato dalla legge diciotto novembre mille ottocentocinquanta.
Art. 125.

Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimasero in
un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della
reclusione militare l'ammontare degli interessi è devoluto all'Erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla militia
decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta
in virtù dell'assoldamento, il quale è parimenti devoluto per
intero all'Erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano
tradotti al codice, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.
Art. 126.

Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere
ammessa per disposizione del Ministro della guerra, mediante
le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa
sezione.

Art. 127.

Non possono conseguire la liberazione:

1.° Gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di
cui al titolo V.

2.° I disertori sebbene guariti.

3.° I militari non graduati iscritti per punizione ad un corpo
disciplinare.

Art. 128.

Gli assoldamenti dei volontari e dei militari anziani, quando seguissero in contra-
venzione del disposto nell'art. 109 e 114 dell'art. 110 sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il
diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimenti devoluto per
intero all'Erario.

Art. 129.

Il Ministro della guerra in ogni sessione informerà il Parlamento del
numero delle liberazioni accordate e degli assoldamenti ammessi
nel corso dell'anno precedente.

Sezione III.
Delle Surrogazioni.

Art. 130.

L'iscritto designato può surrogare prima di essere appuntato o posteriormente all'appunto.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al consiglio di leva e nel secondo d'avanti al consiglio d'amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'appunto può essere sospesa dal Ministro della guerra per disposizione generale.

Art. 131.

La surrogazione si dice di fratello, allorché un fratello è sostituito ad un altro.
Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

Art. 132.

Non sono ammessi a surrogare gli iscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'art. 127.

Art. 133.

Il surrogato di fratello deve:

- 1.^o Essere idoneo al servizio militare;
- 2.^o Rimuovere le condizioni volute dai n. 1, 6, 7, 8 e 11 dell'art. 132 e se fu militare, soddisfare al prescritto dai n. 9 e 10 dello stesso articolo;
- 3.^o Avere compiuto il diciottesimo anno d'età e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;
- 4.^o Provare d'aver soddisfatto (all'obbligo della leva e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita).

Art. 134.

Nel caso preveduto dal n. 4 del precedente art. 133, il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto per i diritti, quanto per le obbligazioni.

Art. 135.

Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'appunto il surrogato deve rimpiangere l'attitudine per il corpo in cui trovatisi appuntato il surrogante.

Art. 136.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba egli rimanere al corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma, che a tenore dell'art. 129 deve generalmente in tempo di pace scattare sotto le armi.

Art. 137.

Il surrogato ordinario deve:

- 1.° Essere cittadino dello Stato;
- 2.° Avere soddisfatto all'obbligo della leva;
- 3.° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;
- 4.° Non avere oltrepassato il vigesimo sesto anno di età;
- 5.° Avere la statura di un metro e settanta centimetri, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, ovvero la statura e l'attitudine richiesta per l'arma alla quale appartiene il surrogante, se la surrogazione è ammessa innanzi al Consiglio d'amministrazione del corpo;
- 6.° Non essere stato riformato né in occasione di leva, né giudicato inabile al corpo;
- 7.° Non essere ammogliato, né vedovo con prole;
- 8.° Presentare attestazioni di buona condotta;
- 9.° Produrre e riandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio d'amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non si sia sottratto all'iscrizione e che non si sia fatto colpevole di renitente o diserzione;
10. Non aver fatto parte d'un corpo disciplinare per disposizione di rigore;
11. Non avere incorso condanna penale dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra.

L'attestazione di buona condotta debb'essere spedita dal Sindaco de Comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione e ordinata dall'Intendente della provincia.

Gl'individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei n.° 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 86 dovranno inoltre produrre un atto autentico, dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione di quali fu loro accordata l'esenzione consentono a che essi imprendano la surrogazione.

Art. 138.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono registrate per atto notoria le dichiarazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul pezzo della surrogazione l'ammontare di Lire 700 nella Cassa provinciale, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva o nella cassa d'amministrazione del corpo, se detta è fatta posteriormente all'assunto del surrogante.

Art. 139.

Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di leva, se il surrogato è assente dal corpo, e presso il Consiglio d'amministrazione del corpo se presente al suo assente.

Art. 140.

Il surrogato ordinario ammesso ad un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi, sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità persistenti all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva della provincia in cui il corpo è stanziato.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto al congedo.

Art. 141.

La ferma del surrogato ordinario è sempre per intero quella stabilita dalla legge qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante.

Art. 142.

La somma di lire all'art. 138 è così ripartita:

Lire cento sono computate nel ^{conto} della massa del surrogato ordinario.

Lire seicento tre mesi dopo l'arrivo del surrogato sotto le armi sono fatte versare alla cassa dei depositi e fruttano l'interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge dieciotto novembre mille ottocento cinquanta secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'art. 1°.

Art. 143.

Il disposto degli art. 124 e 125 si applica ai surrogati ordinari.

Art. 144.

Il surrogato ordinario di estore, quando anche arrestato o si presenti spontaneo decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante il quale sarà obbligato a versare all'erario le somme che ancora gli rimanesse a pagare.

per la surrogazione a termini del suo contratto?

Art. 145.

Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1.^o quando il surrogato non si presenti all'aperta, o sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2.^o quando egli sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 140.

3.^o quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

In tutte le circostanze sovralesse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, ed assumere personalmente il servizio, in questo caso egli sarà diretto a versare le lire seicento di cui al secondo alinea dell'art. 142.

Sezione IV.

Surrogazioni per scambio di categoria

Art. 146.

Tra due militari della stessa provincia, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima e l'altro alla seconda categoria del contingente, può avere luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 147.

Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato, deve con sé riunire le condizioni prescritte dall'art. 137, n.^o 3, 5, 7, 8 e 11, subentrare nella ferma aperta dal surrogante, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo pre. fatto dall'art. 149.

Art. 148.

Il militare surrogante trasferito alla seconda categoria assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogato e di correrne le sorti.

Art. 149.

Il disposto negli articoli 130 secondo alinea, 132, 138, 139, 143, 144, 145 n.^o 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni.

Titolo III.
Leggi arruolamenti volontari

Art. 150.

Le persone contemplate nell'art. 4. possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa, quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1.° Abbiamo compiuto il diciassettesimo anno d'età e non oltrepassino il vicesimo sesto, però i capi operaj, musicanti, rivenditori possono essere ammessi all'arruolamento sebbene oltrepassino l'età ora detta.

2.° Non siamo ammogliati, né vedovi con prole;

3.° Abbiamo attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono d'essere arruolati;

4.° Non siano stati iscritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

5.° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai mafiosi, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dei Consigli di Guerra;

6.° Producano l'attestazione di cui all'art. 137, e se furono militari producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

7.° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o imandati siccome inabili dal corpo;

8.° Se sono minorenni facciano risultare del consenso acuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza d'entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9.° Se appartengano per ragione d'età ad una classe già chiamata sulla leva, facciano prova di avervi adempite.

Art. 151.

Le persone non contemplate nell'art. 4. possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re.

Art. 152.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 153.

Il volontario appartenuto in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 154.

Compiuta l'estrazione, niun iscritto ammoverato sulla lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di scarico finale.

Art. 155.

I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarre volontariamente una nuova ferma per tempo non minore di anni tre.

Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto, non potranno più essere ri ammessi al servizio se oltre passato il trentesimo quinto anno d'età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore d'un anno, e se non contraggono l'obbligo d'una intera ferma per l'arma a cui si destinano.

Art. 156.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'art. 150.

Art. 157.

Qualora dopo l'assunto siano sopravvenuti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruola volontario, egli può essere ammesso per determinazione del ministero di guerra al conseguimento del congedo assoluto.

TITOLO IV. Della durata della ferma

Art. 158.

La ferma di servizio è di due specie, d'ordinanza cioè e provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'assunto.

Devono contrarre la prima i carabinieri reali, gli amajuoli, i musicanti e gli uomini della compagnia moschettieri ed i volontari di cui all'art. 151.

È applicata la seconda a tutti gli altri, salvo le eccezioni di cui al seguente art. 160.

Art. 159.
La durata del servizio d'ordinanza è di otto anni.

quella provinciale è di anni undici e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

Art. 160.
Gli individui in servizio provinciale promossi sott'ufficiali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi, finché abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per la ferma d'ordinanza.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari.

Art. 161.
Gli allievi Carabinieri, nel fare passaggio a carabinieri Reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passaggio a tamburini o trombettieri, gli armajuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo, gli alunni della scuola di musica della Real Casa Invalidi nel far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla scuola di veterinaria onde impraticarsi nella professione di veterinario dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincerà dal giorno del passaggio o dell'ammissione, cessando però l'obbligo di terminare la prima.

Art. 162.
Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione o scontando la pena di carcere od reclusione militare, né quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, né il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 163.
Gli ammessi e i reincidenti, di cui all'articolo 159, ^{e 176} e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli art. 171, 172, ~~173~~ ¹⁷³ e ~~174~~ non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo in soprappiù di quello stabilito all'art. 159, senza che per ciò venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo.

Art. 164.
I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal ministro della Guerra.
Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di cammi d'esercitazione od in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata.

Art. 165.

Espirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge, i sott'ufficiali, caporali e soldati sono provveduti d'assoluto congedo, e meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma.

Art. 166.

Gl'inscritti ammiserati nella seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il vigesimo sesto dell'età loro, sono provveduti d'assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'apunto del contingente di tale anno.

Egli potranno per un anno dopo l'ottenuto congedo assoluto essere ammessi come surrogati ordinari, o come volontari, quantunque oltrepassino l'età di anni ventisei.

Art. 167.

Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

Titolo V.

Disposizioni penali e disciplinari

Art. 168.

Coloro che essendo soggetto alla leva si ommette nella formazione delle liste della sua classe, e non si presenta spontaneamente per concorrere alla estrazione di una classe posteriore, è come reo d'essere sottratto alla leva posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 169 nei casi che vi sono specificati.

Art. 169.

Coloro che con frode o raggiro abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estendibile a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi è luogo per gli uffiziali pubblici agenti ed inquirenti del Governo.

Il giovane ammesso che sia riconosciuto autore o complice di tali frode o raggiro, è condannato alla stessa pena ed inserito in capo di lista dopo che l'abbia decretata.

Art. 170.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. 171.

La pena negli uomini di numero e nelle passeggiate è unita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi a stabilirsi nel caso di galietta.

Art. 172.

Il iscritti che scientemente producano documenti falsi ed infedeli, sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa per qualunque sia motivo.

Essi sono inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano insediati nel teatro di galietta.

Art. 173.

Il iscritti colpiti di ogni specie d'infirmità temporaria o semianuale al fine di essersi dal servizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare dopo che abbiano scontata la pena sono asportati.

I medici, chirurghi, flebotomi e specialisti che siano resi incapaci di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a tre duemila.

Il iscritti che abbiano simulato infirmità ed imperfezioni al fine di conseguire la riforma sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa.

Art. 174.

Il iscritto designato per far parte del contingente che senza legittimo motivo non si presenta all'appello nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la proclamazione del discerico finale per cura degli Intendenti in ciascun capoluogo di provincia, e nei giorni sulle cui liste di trovar renitenti fossero iscritti.

Art. 175.

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, sono dall'Intendente della provincia, a cui per ragione di fatto appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti arti. (Art. 176 e 177).

L'Intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti, e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 176.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni, quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della

Reintegrazione di cent'anni, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

I reattenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

Art. 177.

I reattenti affetti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati da un medico o chirurgo in pendenza dell'Intendente e del comandante militare della provincia, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio, sono appuntati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati al consiglio di leva della provincia nella sua prima seduta.

Art. 178.

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un reattente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga d'un reattente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'apporto d'un ispetto designato.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del governo la pena si può estendere a due anni di carcere e il fagiuogo ad una multa estensibile sino a lire duemila.

Art. 179.

I reati d'ommissione sulle liste di leva e di reintegra non danno luogo a prescrizione.

Art. 180.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge i quali abbiano ricevuto doni, od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella prescrizione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 181.

Ogni ufficiale pubblico, ed ogni agente impiegato del governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato o adempito dispense, esenzioni, riforme, sostituzioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari, oppositamente al disposto della legge ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità, colle pene portate dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 182.

Il sott'ufficiale, caporale e soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del Ministro della Guerra prima di aver compiuta l'età d'anni ventisei, è privato del beneficio di rimanere in congedo illimitato, e destinato a servizio continuo nel corpo cui appartiene, o, secondo le circostanze in un corpo disciplinare.

Art. 183.

In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si delle applicare ai reati relativi alla leva. Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene, e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Disposizioni transitorie

Art. 184.

Le disposizioni contemplate all'art. 109 saranno applicabili ai volontari che siano attualmente arruolati nell'Esercito.

Art. 185.

I militari in servizio provinciale delle classi anteriori a quella del 1823 sono ammessi di assoluto congedo, previo adempimento dei conti coll'amministrazione del corpo.

Art. 186.

La ferma d'ogni altro militare attualmente in servizio provinciale ed altrimenti in congedo illimitato è retta dalle disposizioni della presente legge.

Art. 187.

I iscritti che al momento della loro chiamata alla loro appartenenza a una delle corporazioni religiose specialmente destinate alla educazione ed istruzione del popolo e facciano risultare di essere stati iscritti prima di ottobre 1851, saranno dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere in conformità alle regole vigenti nel tempo della loro ammissione in quelle corporazioni.

Art. 188.

La presente legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del 1833.

Primo addi 10 - febbrajo 1854.

Il Presidente del Senato di Regno
Manno